

LEGGE PROVINCIALE n. 7 del 28/5/2018

concernente

“Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all'istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale”

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, relativo alla proroga di graduatorie

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, in materia di spesa per il personale provinciale

Impatto finanziario

La disposizione recita: *“Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 (il personale interessato è personale delle qualifiche forestali del Corpo forestale della PAT in servizio alla data del 1° ottobre 2017 n.d.r.), è corrisposto un assegno lordo una tantum di euro*

350 in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico) del [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97](#), e dall'articolo 10, comma 17, del [decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94](#) (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”).

Il costo conseguente è stimabile in euro 80.000,00 annui comprensivo degli oneri riflessi.

Tale spesa presunta trova copertura sugli stanziamenti già autorizzati nel bilancio provinciale 2018-2020 sui capitoli 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli, che presentano idonea disponibilità nell'ambito della quota destinata a riserva.